

**CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

|  |
| --- |
| **VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019** |

**DELIBERA n. 2**

|  |
| --- |
| **SOSPENSIONE ISCRITTI PER MANCATO** **VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – EFFETTI**  |

Il Consiglio

su relazione del Consigliere Segretario Singlitico,

ritenuto necessario

assumere una delibera che precisi, con chiarezza, gli effetti dei provvedimenti di sospensione ex art. 29 comma 6 della Legge 247/2012 conseguenti al mancato versamento dei contributi da parte degli iscritti, nonché indichi le procedure che gli uffici di segreteria dell’Ordine devono seguire nei procedimenti conseguenziali e ciò per eliminare ogni e qualunque incertezza ed evitare così che si possano determinare situazioni di iscritti che esercitino l’attività pur se sospesi;

rilevato

che né la legge professionale vigente né i successivi regolamenti determinano le procedure e gli effetti di tali provvedimenti, non potendo considerare più vigente la Legge 536/1949 che, all’art. 2 comma II°, prevedeva che gli iscritti potevano essere sospesi osservate le forme del procedimento disciplinare;

ritenuto

di poter condividere il principio sancito dalla Corte di Cassazione a SSUU con la sentenza n. 7666 del 24.3.2017 con cui, richiamando una precedente decisione n. 9491 del 2004, ha affermato che, stante anche la natura amministrativa e non disciplinare del provvedimento, la sospensione per il mancato versamento dei contributi è immediatamente esecutiva, prevedendo la norma (art. 29 comma 6) implicitamente la detta esecutività fino all’avvenuto pagamento, a cui solo consegue la revoca;

che tale principio è stato condiviso anche dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 129 del 23.10.2018;

tutto ciò premesso

**DELIBERA**

A) i provvedimenti di sospensione ex art. 29 comma 6 Legge 247/2012, adottati nel rispetto della procedura ivi prevista, sono immediatamente esecutivi;

B) gli effetti della sospensione decorrono per gli iscritti al momento in cui il provvedimento è loro comunicato e si considera realizzato ciò con l’inoltro della pec o, per coloro che non avessero un indirizzo pec, con il completamento del procedimento notificatorio;

C) gli uffici di segreteria dell’Ordine provvederanno agli adempimenti di comunicazione agli iscritti il giorno successivo all’adozione della relativa delibera, provvedendo poi alle prescritte comunicazioni di legge non appena realizzate le modalità di comunicazione e/o notifica previste al punto B;

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,15.

**Il Consigliere Segretario Il Presidente**